

N. 20

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' DI
ESTETISTA**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 143 del 26/11/1998
Modificato con C.C. 27 del 22/05/08

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA
con integrazioni per l'attività di piercing e tatuaggi**

Art. 1 - Tipi di attività

1. L'attività di estetica, istituti di bellezza, solarium, sauna e bagno turco, comunque denominate ed dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalle Linee Guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività di estetista di cui al D.d.g 13 marzo 2003 n. 4259 e dalle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Locale d'Igiene, dalle disposizioni del presente regolamento, oltre che dalla legge 4/08/2006 n.248, dalla legge 2/4/2007 n.40, dalla normativa regionale in materia, in particolare la D.G.R. 2/4/2008 n.8/6919 e dalla D.G.R. 27.04.2004 N.6932 "Linee Guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing".

2. Le suddette attività possono essere esercitate da imprese individuali e da imprese societarie o di capitali, che rientrino o meno nella legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art. 2 - Attività in forma ambulante o a domicilio

1. Non è consentito lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda e/o lo spettacolo, persone ammalate, immobilizzate o non deambolanti, ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.

2. Tali attività possono essere esercitate anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione abbiano i requisiti di cui al successivo art. 8.

Art. 3 - Attività di estetista

1. L'attività di estetista, consistente in trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni – di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico – modificandolo attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, può essere svolta sia con tecniche manuali sia con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico o mediante l'applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive della Unione Europea e alla legislazione statale e regionale. Le apparecchiature elettromeccaniche che possono essere utilizzate sono quelle ricomprese nell'elenco di cui alla legge n.1/90. Tutte le apparecchiature devono essere omologate a norma di legge.

2. È vietata all'estetista ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione. È vietata altresì ogni forma di pubblicità delle attività di estetista che faccia riferimento a pretese proprietà preventive e riabilitative di carattere sanitario.

3. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista, solarium, sauna o bagno turco (di seguito denominate *mestieri affini*), deve essere provvisto di apposita autorizzazione comunale o deve presentare la denuncia di inizio attività produttiva (D.I.A.P.) ai sensi della L.R. n.1/2007 e della L.R. n.8/2007.

4. La richiesta di autorizzazione e la D.I.A.P. per le attività di cui sopra devono essere corredate da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiara che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla legge n. 1/90.

5. L'autorizzazione e la D.I.A.P. sono valide per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

6. L'autorizzazione e la D.I.A.P. sono valide anche per l'esercizio congiunto dell'attività di acconciatore nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto della relativa qualificazione professionale. I locali adibiti all'attività di estetista e mestieri affini devono essere separati da quelli destinati alle altre attività.

7. L'efficacia dell'autorizzazione e della D.I.A.P. sono subordinate al possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

- a) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell'azienda;
- b) nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta o alla D.I.A.P. presentata. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

Art. 4 - Domanda di rilascio dell'autorizzazione o in alternativa presentazione della denuncia di attività produttiva (D.I.A.P.) ai sensi della L.R. N.1/2007 e della L.R.N.8/2007

La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività, presentata su carta legale al Comune, o la denuncia di inizio attività produttiva (DIAP), devono contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) denominazione della ditta con i relativi dati anagrafici e fiscali;
- c) precisa ubicazione dei locali ove esercitare l'attività e la sua superficie;
- d) autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali;
- e) autodichiarazione o presentazione del certificato di abilitazione professionale;
- f) autodichiarazioni relative al rispetto della normativa urbanistico-edilizia, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro;

2. Alla domanda di autorizzazione o alla DIAP devono essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- a) planimetria in scala 1:100 oppure 1:200 dei locali da utilizzarsi per l'attività, con indicata la suddivisione e destinazione d'uso dei singoli spazi, la distribuzione spaziale delle attrezzature utilizzate, gli ingressi, la superficie, l'altezza, la descrizione delle operazioni che si svolgono, la rete fognaria interna, la collocazione urbanistica ;

- b) l'atto di designazione dell'eventuale responsabile tecnico;
- c) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana od autodichiarazione sostitutiva;
- d) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società debitamente depositati e registrati ai sensi di legge;
- e) in caso di società, la richiesta di iscrizione o il certificato di avvenuta iscrizione al Registro imprese con annotazione antimafia;
- f) dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici installati (elettrico, termico, condizionamento, ecc...);
- g) relazione tecnica indicante: il numero degli addetti, dei posti lavoro, l'elenco dei macchinari, le procedure di sterilizzazione e disinfezione;
- h) atto notorio sostitutivo in cui si dichiara che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla legge n. 1/90.

3. Nel caso di società artigiana ai sensi della legge n. 443/85 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

4. La domanda di autorizzazione e la D.I.A.P. vengono assegnate in istruttoria allo Sportello Unico Attività Produttive. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90.

5. L'attività oggetto della D.I.A.P. può essere iniziata contestualmente alla data di presentazione della D.I.A.P. al servizio Sportello Unico Attività Produttive.

Lo Sportello Unico Attività Produttive, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della D.I.A.P. adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'ufficio, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

E' fatto comunque salvo il potere dell'Amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela.

6. In caso di presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 1/2007 si applica la procedura prevista nell'articolo stesso.

7. Il provvedimento di diniego dell'inizio dell'attività, a firma del responsabile del settore Sviluppo del Territorio e Qualità dell'Abitare o suo delegato, deve essere motivato sia negli elementi di fatto che di diritto e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o notificato ai sensi di legge. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso nei modi e nelle forme delle leggi vigenti.

Art. 5 – Requisiti igienico sanitari per l'esercizio dell'attività

Lo Sportello Unico Attività Produttive notifica copia della D.I.A.P. all'A.S.L.. L'A.S.L. provvederà per i seguiti di competenza.

Art. 6 - Composizione della Commissione

1. In attuazione all'art. 96 del decreto legislativo n. 267/2000, non viene prevista la Commissione Comunale.

Art. 7 - Requisiti igienico-sanitari degli addetti

1. Chiunque eserciti la attività di estetista e/o mestieri affini deve operare nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia, ed in particolare osservare le disposizioni indicate nel presente Regolamento.

Art. 8 - Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività connesse

1. I requisiti igienico sanitari della struttura e delle operazioni che in essa si svolgono dovranno essere conformi a quanto disposto dal presente Regolamento e dalle altre norme igienico sanitarie vigenti.

2. L'inizio di una nuova attività, il subentro o la trasformazione sono sempre soggette alla presentazione della D.I.A.P. ai sensi della L.R. N.8/2007;

3. Oltre a quanto stabilito dal comma precedente, i locali devono essere strutturalmente regolamentari, adeguatamente ventilati ed illuminati ed avere:

a) una superficie minima di mq. 15 per il primo posto di lavoro e mq. 5 per ogni ulteriore posto; è ammessa la suddivisione degli ambienti di lavoro in spazi di dimensioni minime di m 2 x 2, a mezzo di pareti mobili di altezza non inferiore a m 2, in materiale liscio, lavabile e sanificabile, anche verso eventuali corridoi d'accesso e/o disimpegno.

b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio facilmente lavabile e sanificabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento;

c) lavabi fissi nelle cabine lavoro, con acqua corrente potabile dotati di comandi non manuali;

d) arredamento di facile pulizia;

e) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente posta in appositi armadietti;

4. Inoltre devono essere disponibili:

a) l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi da lavoro;

b) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per rifiuti.

5. Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente i locali, gli ingressi ed i servizi igienici devono essere separati dagli altri adibiti a civile abitazione, con un'adeguata sala d'attesa.

6. I prodotti cosmetici utilizzati debbono essere a norma dell'attuale legislazione in materia.

Art. 9 - Servizi igienici

1. I locali utilizzati per l'attività di estetista e/o mestieri affini devono essere dotati di congruo numero di servizi igienici, in relazione agli addetti ed alle dimensioni dei locali, ad uso esclusivo dell'esercizio, con anti wc provvisto di lavabo dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone e asciugamani monouso, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Locale d'Igiene .

L'attrezzatura e la rubinetteria devono essere anch'esse conformi a quanto stabilito dal

Regolamento Locale d'Igiene.

CARATTERISTICHE DEGLI ESERCIZI

Art. 10 - Organizzazione degli spazi.

Gli esercizi possono essere organizzati su uno o più piani, con o senza accesso diretto dalla pubblica via, secondo le norme e i requisiti stabiliti dalle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie, nazionali e locali.

Gli spazi facenti capo ad un'unica autorizzazione o D.I.A.P. possono essere articolati in più locali comunicanti tra loro direttamente o attraverso passaggi privati o condominiali.

Non possono essere considerati facenti capo ad un'unica autorizzazione o D.I.A.P. i locali non comunicanti e tali che per spostarsi dall'uno all'altro occorra attraversare spazi pubblici, salvo che uno dei locali sia tenuto normalmente chiuso e il pubblico vi possa accedere solo accompagnato dal personale di vendita.

La separazione fra superfici deve essere realizzata generalmente con elementi strutturali rigidi fissati alle pareti e al pavimento, salvo nei casi particolari di cui ai commi successivi.

Art. 11 - Condizioni Igienico – Sanitarie dei Locali.

A. CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELL'AMBIENTE:

Nell'ambiente ove viene esercitata l'attività di estetista devono essere individuate una zona (o spazi) ove viene espletata l'attività, uno spazio per i servizi ed una zona ove vengono conservate le scorte, i materiali d'uso ed eventualmente apparecchiature mobili o di piccole dimensioni (comunemente indicata col termine di "retro").

Spazio di attesa: Deve avere l'altezza minima di m. 2,7 e deve essere illuminato ed aerato naturalmente (nel rapporto di 1/8). L'aerazione può essere attuata artificialmente con impianto di condizionamento a norma del vigente Regolamento Locale di Igiene (RLI).

Se costituito da un locale, questo deve avere superficie minima di 9 mq.

Lo spazio di attesa può aprirsi direttamente nella zona ove viene espletata l'attività, mediante apertura netta di almeno m. 0,90; può esser rappresentato da spazio antistante a box o cabine di lavoro: deve essere sullo stesso piano rispetto ad almeno un ambiente di lavoro per consentire l'accesso ai portatori di handicap.

Per ogni posto d'attesa a sedere vengono fissati convenzionalmente m. 0.60 di parete con esclusione delle porte.

Zona o spazi per l'espletamento materiale dell'attività: Possono essere costituiti da uno o più locali separati fra loro o intercomunicanti aventi i seguenti requisiti:

- altezza minima di 2,7 m.

-aeroilluminazione diretta nel rapporto di 1/8; anche artificialmente con impianto di condizionamento a norma del vigente R.L.I.

Il locale più piccolo non deve essere inferiore a mq. 9 se gli spazi ove si espleta materialmente l'attività sono costituiti da almeno 2 locali. La superficie minima dello spazio di

lavoro deve comunque essere non inferiore a 15 mq. per il primo posto di lavoro più di 5 mq. per ogni ulteriore posto di lavoro.

Sono ammessi anche box (o cabine) la cui dimensione minima è di mq. 4 (2 x 2).

Le pareti divisorie dei box devono essere opache, di superficie liscia e lavabile anche verso corridoi o disimpegno e non devono arrivare al soffitto (altezza max m.2).

Nel caso in cui le pareti arrivino al soffitto, ogni box dovrà essere fornito di adeguata ventilazione artificiale.

L'accesso deve garantire la decenza e la privacy e deve avvenire per ciascun box da uno spazio comune (hall, corridoio, attesa). Sono ammesse comunicazioni fra box ma non in sostituzione dello spazio comune. I box, come pure i locali di trattamento, devono essere dotati preferibilmente di lavello proprio (acqua calda e fredda), con scarico d'acqua collegato alla fognatura e rubinetteria di tipo non manuale, un proprio punto di luce artificiale ed un campanello d'allarme a distanza. La presenza in un box o in un locale di apparecchiature in numero elevato od ingombranti, può richiedere dimensioni superiori ai minimi previsti in relazione all'ingombro.

Più box o più locali di lavoro possono anche aprirsi su uno spazio centrale che può fungere da spazio di attesa e nel quale va garantita una adeguata aerazione naturale o impianto di condizionamento di cui alla norma UNI 10339.

In tal caso la luce naturale può essere sostituita anche dalla sola luce artificiale.

Per le attività fino a 10 addetti va garantito un wc con relativo antibagno ad uso dell'utenza e del personale.

Per le attività con un numero superiore a 10 addetti vanno garantiti un servizio igienico ad uso esclusivo dell'utenza e servizi igienici per il personale, distinti per sesso, calcolati secondo quanto previsto dal R.L.I. vigente. Tali servizi igienici dovranno essere forniti di antibagno, con lavabo a rubinetteria non manuale, erogatore automatico di sapone e salviette monouso.

La dotazione minima del locale wc è costituita da una turca raso pavimento e da un lavello che può essere sistemato nell'antibagno anche questo quando funga da spogliatoio.

Come già accennato la rubinetteria dei lavabi dei servizi igienici dovrà essere del tipo non manuale, a pedale o a fotocellula, ed i lavabi dovranno essere dotati di dispensatori automatici di sapone e salviette monouso.

Al personale va garantito un ambiente spogliatoio di dimensioni sufficienti (1 mq a persona) in cui deve trovare posto un armadietto a doppio scomparto per persona.

Tale ambiente deve essere aerato naturalmente.

Nel caso in cui il n° massimo di addetti sia di 3 lo spogliatoio può essere costituito dall'antibagno (di almeno 1 mq a persona) che dovrà essere separato a tutta altezza dal wc e, se cieco, fornito di ventilazione meccanica.

Retro: Con questo termine si intende indicare uno spazio, un ambiente, ecc. non frequentato dal pubblico ove vengono conservate le scorte dei prodotti in uso, le macchine e le apparecchiature portatili di uso estemporaneo e tutto quanto può essere necessario per un corretto espletamento dell'attività.

Se viene utilizzato anche per attività d'ufficio, (permanenza di persone) deve essere fornito di aero-illuminazione naturale nel rapporto di 1/8, oppure fornito di condizionamento a norma del vigente R.L.I..

Il retro può essere rappresentato da un angolo o spazio (opportunamente delimitato) dell'ambiente adibito ad attività d'ufficio.

B IMPIANTI.

I Aria. Le canne di ventilazione e quelle dell'aria condizionata, (prese e bocche d'espulsione), di norma devono sfociare al tetto. Le prese devono essere posizionate ad almeno 6 m. dallo spiccatto del marciapiede se su spazi pubblici e di 3 m. se verso i cortili, secondo quanto previsto dal vigente RL.I.

Prese e bocche d'espulsione non devono generare rumori, odori e correnti fastidiosi al vicinato: devono aprirsi lontano da finestre, da ingressi, da corpi scala, androni, garage, scantinati, sottotetti, ecc.

2 Impianto elettrico.

Deve essere realizzato a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti, ed in particolare con riferimento alla norma CEI 64/8 - 7 V 2 Sezione 710.

Copia della certificazione ai sensi della L.N.46/90 v'è inoltrata al Comune, all'Ispecl ed all'Asl n.1.

Nel caso di nuovi impianti o modifica di quelli esistenti, è necessario che al termine dei lavori effettuati dalla ditta installatrice, che dovrà avere i requisiti previsti dalla Legge 46/90, venga rilasciata la dichiarazione di conformità sul modello previsto dal DM 20.2.92 corredato dagli allegati obbligatori in esso indicati.

Copia della certificazione ai sensi della L.N.46/90 v'è inoltrata al Comune, all'Ispecl ed all'Asl n.1.

3. Impianti a gas combustibile e di distribuzione di acqua calda. Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e similare, devono essere realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'UNI in tabelle con la denominazione UNI-CIG (legge 1083/71).

In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico che comportino l'installazione di generatori di calore individuali, esclusi i casi di mera sostituzione di questi ultimi, è prescritto l'impiego di generatori isolati rispetto all'ambiente abitato, da realizzare ad esempio mediante apparecchi di tipo G (secondo classificazione delle norme tecniche UNI 7129) oppure apparecchi di qualsiasi tipo se installati all'esterno o in locali tecnici adeguati.

Le canne fumarie collettive ramificate devono possedere i requisiti previsti dalla Norma UNI-CIG 7129-92 (G.U. n. 101 del 3.5.93 DM 21 Aprile 93).

Nel caso di installazione di nuove canne fumarie collettive è necessario predisporre il progetto, redatto da tecnico abilitato, previsto dall'art. 4 DPR 447/91.

Per gli apparecchi di portata termica nominale maggiore di 35 kw devono essere applicate, oltre alle norme UNI in materia, le relative disposizioni legislative e regolamentari.

L'installazione e la trasformazione degli impianti dovranno essere affidate ad impresa abilitata che rilascerà, al termine dei lavori, dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 46 del 5.3.90.

Il proprietario o l'occupante, che subentra per la durata dell'occupazione, sono tenuti ad affidare l'esercizio e la manutenzione a soggetto abilitato ai sensi di legge, che rilascerà libretto di "impianto" o di "centrale" compilato per le verifiche periodiche previste ai sensi del D.P.R. 412/93.

4. Distribuzione di sostanze gassose e/o aereiformi. Salvo quanto previsto per gli impianti di condizionamento, raffrescamento, ecc. è ammessa, senza autorizzazione specifica, esclusivamente aria compressa e senza alcun trattamento.

C CARATTERISTICHE DEI LOCALI

I pavimenti devono essere di materiale liscio, lavabile, compatto e resistente agli urti; deve essere raccordato alle pareti con battiscopa non ligneo alto almeno cm 20 e ben aderente in modo tale da non permettere l'annidarsi di artropodi.

E' vietato l'uso di moquette.

Le pareti devono essere lavabili e lisce fino a m. 2,00. L'uso di eventuale perlinatura, in plastica, o comunque non in materiale ligneo, non oltre i 2 m di altezza, deve garantire la perfetta e totale aderenza al muro per evitare l'annidamento di insetti.

gli intonaci delle pareti oltre i 2 m e quello del soffitto, devono essere realizzati con malta di calce e sabbia e tinteggiati a calce con tinte chiare. Non sono ammesse doghe o controsoffittature.

Almeno ogni 3 anni e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità il locale va tinteggiato con una mano di calce a tinta chiara.

D SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ' IN LOCALI AD USO PROMISCUO.

L'esercizio dell'attività di estetista negli stessi locali in cui si svolge attività di barbiere e/o acconciatore, comporta il rispetto dei singoli regolamenti con le seguenti eccezioni:

Alla poltrona di barbiere, può essere attivata la sola attività di manicure, da espletarsi con il taglio dei capelli e/o della barba;

I servizi igienici e gli spogliatoi, possono essere in comune in numero e con limiti di cui al presente articolo;

Deve essere distinto e tenuto separatamente lo strumentario delle due attività, fatta eccezione dello "sporco" destinato al lavaggio e che pertanto può essere raccolto senza distinzione.

Quando l'attività venga svolta nell'abitazione dell'esercente i locali ad essa adibiti devono essere nettamente distinti *da* quelli di abitazione e avere una opportuna zona di attesa.

Art. 12 Controllo Sanitario del Personale.

Per tutti i soggetti che espletano l'attività di **estetista**, in conseguenza di infortunio (inteso come contatto accidentale con sangue di clienti per punture, tagli, ferite. imbrattamento ecc.). occorso durante l'attività, a fini puramente assicurativi, va effettuata la segnalazione da parte del datore di lavoro o dell'interessato entro 48 h al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell' ASL.

Nel contempo l'infortunato dovrà rivolgersi al Pronto Soccorso o al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL al fine della valutazione della necessità o meno che vengano effettuati dei controlli ad intervalli preordinati nel tempo per indagare un eventuale contagio da HIV e da virus dell'epatite di tipo B.

Art. 13 Comportamento degli Addetti al Servizio.

Durante l'attività il personale deve:

- 1 indossare abiti da lavoro ben puliti;
- 2 lavarsi accuratamente le mani sempre prima di servire un nuovo cliente ed alla fine del servizio;
- 3 utilizzare guanti a perdere, di buona qualità, specie, quando si prevede un contatto con le mucose e per le procedure di pulizia o disinfezione dello strumentario;
- 4 utilizzare guanti quando le attività prevedono l'uso di materiali a potenziale rischio tossico e/o allergizzante (per ex tinture) - in ogni caso l'impiego dei prodotti in questione dovrà avvenire nel rispetto delle istruzioni per l'uso, riportate e/o allegate alle confezioni dei prodotti medesimi;
- 5 in caso di contatto con sangue, lavare la parte imbrattata con acqua e sapone e disinfettare con disinfettante a base di iodio;
- 6 in caso di taglio o puntura accidentale, dopo aver lavato e disinfettato la ferita rivolgersi al più presto al Pronto Soccorso o al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL. Si ribadisce che poiché a tutti gli effetti questa evenienza si configura come infortunio sul lavoro, l'episodio va segnalato anche al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL alla TSSL per gli opportuni provvedimenti.

Art. 14 Tecniche di Disinfezione.

Spetta al Responsabile dell'esercizio garantire la pulizia, la disinfezione e conservazione dello strumentario e di tutto quanto viene utilizzato nell'attività.

L'uso di strumenti scorrettamente o insufficientemente disinfettati/sterilizzati comporta il rischio di trasmissione di malattie virali (HIV, Epatite B, C), ma anche di micosi cutanee ed infezioni batteriche in soggetti suscettibili.

Per questo motivo, laddove è possibile, è sempre preferibile utilizzare strumenti monouso; quando invece la tecnica esiga l'utilizzo di strumenti riutilizzabili è opportuno che questi siano stati disinfettati/sterilizzati prima del loro uso in un successivo cliente.

SPAZZOLE E SIMILI

Le spazzole e pennelli prima del loro riutilizzo devono essere lavate con acqua calda e detergenti/disinfettanti, in modo da allontanare eventuali residui di materiale organico rimasto tra le setole.

- risciacquare sotto acqua corrente
- asciugare con asciugamano monouso e conservare in idonei cassetti al riparo da polvere ed insudiciamento.

STRUMENTI IN METALLO TERMOSENSIBILI

- Lavare con acqua calda e detergenti/disinfettanti per alcuni minuti;
- risciacquare sotto acqua corrente;
- immergere in soluzioni disinfettanti rispettando le modalità di preparazione e tempo di contatto raccomandate dal produttore;

- risciacquare con acqua corrente ed asciugare con asciugamani monouso;
- tenere in idonei cassetti al riparo da polvere ed insudiciamento.

STRUMENTI IN METALLO TERMORESISTENTI

Gli strumenti utilizzati per la manicure/pedicure o comunque tutti quelli il cui utilizzo può provocare delle lesioni cutanee, per cui possono essere contaminati da sangue, devono essere sterilizzati in autoclave o stufe a secco.

AUTOCLAVE

- Decontaminare gli strumenti immergendoli in soluzione disinfettante rispettando il tempo di contatto e le modalità di preparazione raccomandate dal produttore. Questa fase ha lo scopo di non esporre gli operatori, durante la detersione, al rischio di contaminazione;
- detersione degli strumenti con acqua calda e detergente/disinfettante per alcuni minuti: risciacquatura con acqua corrente, asciugatura con asciugamani monouso,
- preriscaldamento dell'autoclave sino al raggiungimento della temperatura di 121 °C a 1 atmosfera;
- durata del ciclo 15-20 minuti a partire dal raggiungimento della temperatura di 121 °C;
- effettuata la sterilizzazione rimettere gli strumenti in idonei cassetti al riparo da polvere ed insudiciamento.

STUFA A SECCO

- Decontaminare gli strumenti immergendoli in soluzione disinfettante rispettando il tempo di contatto e le modalità di preparazione raccomandate dal produttore. Questa fase ha lo scopo di non esporre gli operatori, durante la detersione, al rischio di contaminazione;
- detersione degli strumenti con acqua calda e detergente/disinfettante per alcuni minuti; risciacquatura con acqua corrente, asciugatura con asciugamani monouso;
- preriscaldamento della stufa a secco fino a temperature non inferiori a 170 °C;
- durata del ciclo: 60 minuti ad una temperatura di 170 °C;
- 30 minuti ad una temperatura di 180 °C;
- conservare gli strumenti in apposita cassettera al riparo da polvere ed insudiciamento.

MATERIALI MONOUSO

Dopo l'utilizzo il materiale monouso tagliente e puntuto deve essere riposto per lo smaltimento in contenitori di tipo rigido resistenti alla perforazione.

Nelle varie procedure di detersione, disinfezione, sterilizzazione si proceda con guanti, meglio se quelli robusti "da pulizia", soprattutto nel maneggiare strumenti contaminati e le soluzioni di disinfettanti (glutaraldeide).

E' vietato l'uso di apparecchi a raggi UVA per la sterilizzazione.

I pavimenti, previa aspirazione con aspirapolvere ogni sera, vanno lavati con ipoclorito di sodio diluito al 10% in acqua, o amuchina al 2% in acqua, almeno una volta al giorno.

Art. 15 Strumenti e Suppellettili

a. Apparecchi elettromeccanici: Sono ammesse le apparecchiature elencate nell'allegato alla Legge 1/90 e successive modifiche. La collocazione di ciascuno degli apparecchi negli ambienti di lavoro deve tenere conto degli ingombri relativi ed è autorizzata di volta in volta solo se viene garantito un facile movimento all'utente ed al personale addetto e se sono collocati in modo da essere continuamente sotto controllo.

Le lampade abbronzanti (viso, total body, ecc.), devono essere strutturate in modo tale che non possano essere manipolate direttamente dall'utente. Il titolare dell'esercizio deve informare la clientela, mediante l'apposizione di un cartello ben visibile o di altro mezzo altrettanto efficace, di tutte le possibili controindicazioni cliniche all'applicazione dei raggi UVA. L'esercizio, nel caso di presenza di lampade UVA, deve essere dotato di registro di manutenzione sul quale riportare gli interventi di sostituzione filtri, pulizia dei bulbi e operazioni di manutenzione straordinaria, come da indicazione della Regione Lombardia nella circolare "prevenzione dei rischi da esposizione a sorgenti artificiali di radiazione ultravioletta in ambito estetico".

b. Strumentario, attrezzature: Sono definiti con termine di strumentario, tutti gli oggetti d'uso manuale o, se applicati a macchine elettromeccaniche, cambiabili manualmente, che vengono a contatto con una o più parti del corpo umano; sono tali pertanto le pinze, le forbici, le lime, i rasoi di ogni tipo, le frese, le punte, le cucchiaie, le sgorbie, le spatole, le fasce (elastiche o non), le bende, le garze, le cuffie, gli elastici, le vaschette, le arcelle, le cannule, le spazzole, i pettini, le salviette (di carta, di cotone), gli accappatoi, le tute, le spugne (naturali ed artificiali), i mili di ogni tipo, le parti intercambiabili (adattabili), di tutte le macchine elettromeccaniche impugnabili manualmente, le coppe (per massaggio aspirante), le ciotole ecc., i poggiatesta di ogni tipo, le forcine, ecc.

Fanno parte delle attrezzature, le macchine elettromeccaniche di cui all'allegato della Legge 1/90 e tutte le apparecchiature per la sterilizzazione e la deterzione degli strumenti e la pulizia dei locali, per la quale è d'obbligo la dotazione di almeno un aspirapolvere.

c. Sostanze utilizzate: E' vietato l'uso di prodotti non rispondenti ai requisiti di cui alla L. 713/1986. Pertanto sono vietati l'impiego e la consegna al cliente di creme, pomate, paste, unguenti, oli, liquidi, soluzioni, sali, impiastri, decotti, tinture coloranti, farine, ecc. preparati su ricetta del cliente, o segreta, o speciale, preparata o proposta dal titolare o del lavorante o venduta senza requisiti formali e di merito di cui alla Legge citata.

Dell'uso di miscele, mescolanze ecc. fatte estemporaneamente, dei vari prodotti regolarmente in commercio, va reso edotto il cliente.

Lettoni, poltrone, sdraio, sgabelli, stuoie, ecc. che vengono a contatto diretto con il corpo ed il capo, devono essere protetti da lenzuolini, salviette (anche in carta), teli, telini, preferibilmente monouso. Tali materiali, compresi gli accappatoi, asciugamani, salviette,

prima dell'uso vanno custoditi in appositi armadi, mobiletti o scaffalature chiuse. Le scorte di tali materiali devono essere proporzionate al flusso della clientela. Tali materiali una volta usati, se destinati ad essere lavati, vanno rinchiusi in sacchi a tenuta.

La biancheria dovrà essere pulita per mezzo di lavatrici che raggiungano la temperatura di 90° per almeno 15'.

L'esposizione a tale temperatura per periodi di tempo inferiore richiede l'associazione con disinfettanti chimici, per esempio prodotti che liberino cloro (candeggina) - Per i tessuti sintetici che non sopportano temperature così elevate si può ricorrere all'immersione in disinfettanti chimici (per esempio glutaraldeide).

E' comunque preferibile l'utilizzo di biancheria monouso.

E' ammesso il lavaggio degli accappatoi, asciugamani, ecc. presso l'esercizio; in tal caso il titolare deve avere a disposizione almeno una lavatrice di 5 kg., un armadio asciugatoio ed una attrezzatura per stirare. Dette apparecchiature devono essere raccolte in un apposito locale di almeno 9 mq (con altezza non inferiore a 2,70 m) areato e ventilato naturalmente (1/8).

Non è ammessa la collocazione di queste attrezzature nei servizi igienici.

In relazione al carico di lavoro può essere richiesta una ventilazione sussidiaria dell'ambiente.

L'ambiente sopra descritto può essere utilizzato anche come guardaroba.

In assenza di tale organizzazione, il titolare dell'impresa deve dare dimostrazione di fruire del servizio di una lavanderia industriale con ritiro almeno una volta la settimana.

d. Rifiuti: Nell'attività dovranno essere predisposti in numero adeguato contenitori per i rifiuti, dotati di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta di tutti i materiali decadenti dell'attività stessa.

Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuato nel rispetto della Normativa vigente.

Gli strumenti monouso taglienti o puntuti vanno smaltiti in appositi contenitori rigidi resistenti alla perforazione e smaltiti in conformità alla normativa vigente.

Art. 16 Termine per la Sistemazione dei Locali

Qualora il locale adibito ad esercizio di estetista, non risponda alle condizioni igienico-sanitarie di cui al presente regolamento, ma possa essere, mediante opportuni lavori o forniture, stabiliti dall'Autorità Sanitaria, sistemato convenientemente, il responsabile del servizio Sportello Unico attività Produttive assegnerà un congruo termine che, in ogni caso, non potrà essere superiore ai 60 (sessanta) giorni per l'esecuzione dei lavori o delle forniture prescritte.

Art. 17- Impossibilità Oggettiva di Sistemazione dei Locali: Assegnazione di Termine.

Nel caso in cui l'esercizio venga riconosciuto in condizioni tali da non poter essere sistemato adeguatamente dal punto di vista igienico-sanitario, anche applicando un margine di tolleranza del 10% sulle superfici, il responsabile del servizio sportello Unico Attività Produttive assegna all'operatore un termine di 6 mesi eventualmente prorogabile di altri 6 mesi.

Il suddetto termine decorre dal momento della comunicazione dell'impossibilità di sistemazione del locale.

Entro tale periodo dovranno essere comunque eseguiti gli eventuali interventi urgenti di adeguamento parziale che fossero prescritti dall'autorità sanitaria.

Lo stesso termine potrà essere concesso in caso di trasferimento degli esercizi in nuovi locali.

Art. 18 - Modalità per l'adeguamento dei locali

1. Le caratteristiche strutturali previste nel presente Regolamento devono essere immediatamente applicate per gli esercizi che si insedieranno dopo l'entrata in vigore del Regolamento stesso.

2. Le attività esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi alle nuove norme nei termini e nei modi che verranno prescritti dall'Autorità Comunale, in considerazione delle specifiche situazioni.

3. Potranno essere consentite deroghe solo nei casi di comprovata impossibilità di realizzazione, ovvero quando a giudizio del competente servizio dell'Asl, la soluzione alternativa permetta di conseguire le medesime finalità delle norme derogate.

Art. 19 – Informazioni e pubblicizzazione delle attività

1. Le informazioni al cittadino acquisiscono un ruolo chiave per l'espletamento dell'attività e di conseguenza necessitano di equilibrio e chiarezza.

2. A tal fine è auspicabile che ogni esercizio si doti di una carta dei servizi che dovrà essere trasmessa per conoscenza al Comune ed all'ASL competente. Qualora detto strumento non fosse disponibile, in occasione di campagne pubblicitarie dovrà essere trasmesso al Comune ed all'ASL competente il materiale divulgativo.

3. Prima di ogni trattamento il cliente deve essere informato sugli effetti attesi e gli eventuali effetti indesiderati, come pure sulle controindicazioni.

4. Per i trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, i tatuaggi ed i piercing deve essere acquisita per ognuno il consenso informato al trattamento ed in particolare per i minorenni il consenso di chi esercita la potestà genitoriale. Non possono essere effettuate procedure di piercing e tatuaggio su soggetti minori di anni 18 con esclusione del solo piercing al lobo dell'orecchio con il consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

5. I cicli di somministrazione di raggi UVA ed i tatuaggi devono essere registrati nominalmente; i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge n. 675/96 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.

6. La pubblicizzazione delle attività è consentita nelle forme previste per le attività artigiane ma non può prevedere, in alcun modo, l'attribuzione di proprietà terapeutiche né di effetti non documentati ai trattamenti proposti.

7. L'attivazione da parte dell'estetista di iniziative di promozione della qualità, inerenti la

certificazione od accreditamento, come pure l'acquisizione di titoli di studio aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi, è comunicata al Comune ed all'ASL competente.

Art. 20 - Attività svolte congiuntamente con quelle commerciali

1. Qualora venga richiesto che l'attività di estetista e/o mestieri affini sia esercitata congiuntamente con attività commerciali, dovranno essere osservate, oltre alle prescrizioni del presente Regolamento, le norme di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
2. La possibilità di esercitare l'attività congiuntamente con quella commerciale nello stesso locale è subordinata alla notifica della pratica al competente Servizio dell'A.S.L.
3. Comunque l'attività commerciale sarà subordinata all'attività di estetista e/o mestieri affini che rimarrà quella principale e dovranno essere rispettati, in via prioritaria, gli orari di quest'ultima.
4. In caso di esercizio straordinario festivo dell'attività di acconciatore, così come stabilito dal calendario annuale emesso con ordinanza sindacale, l'attività di vendita non sarà ammessa se non già prevista per il settore commerciale stesso.

Art. 21 - Trasferimento di sede

1. Il trasferimento di sede è sempre consentito purché venga presentata preventiva domanda di autorizzazione o presentazione della D.I.A.P. allo Sportello Unico Attività Produttive. La domanda di autorizzazione o la presentazione della D.I.A.P. dovrà contenere quanto stabilito dall'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 22 - Sospensione o revoca dell'attività

1. Le attività di estetista e/o mestieri affini potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i titolari non si attengano alle prescrizioni del presente Regolamento e delle altre norme igienico-sanitarie vigenti.
2. La perdita dei requisiti previsti dall'art. 3, 5, 8 e 9 del presente Regolamento comporta la decadenza dell'autorizzazione o della D.I.A.P..
3. In caso di decesso del titolare dell'esercizio, ma limitatamente alle imprese aventi i requisiti o i presupposti di cui alla legge n. 443/85, gli eredi aventi diritto possono divenire titolari dell'attività per la durata di un triennio, anche senza il possesso della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l'attività verrà esercitata da persona qualificata.
4. Decorso il triennio l'autorizzazione sarà revocata, salvo che uno degli eredi legittimi non comprovi di essere in possesso dei requisiti di legge richiesti.

Art. 23 – Subingresso

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà della attività prevista dal presente Regolamento, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'abilitazione all'attività a chi subentra nello svolgimento dell'attività stessa, sempre che sia provato l'inizio dell'attività del cedente e l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.

2. Il subentrante per atto tra vivi non abilitato alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'abilitazione e chiesto l'autorizzazione o presentata la D.I.A.P.. Qualora non ottenga l'abilitazione, chiesto l'autorizzazione o presentata la D.I.A.P., entro 12 mesi dalla data di acquisizione dell'esercizio, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

3. La nuova autorizzazione o la presentazione della D.I.A.P. è subordinata a quanto previsto dal presente regolamento ed alla notifica della pratica al competente Servizio dell'A.S.L. , ai sensi della L.R, N.8/2007, per gli aspetti di propria competenza.

Art. 24 - Giorni e orari di esercizio dell'attività

1. L'esercizio della attività di estetista e/o mestieri affini dovrà osservare i giorni e gli orari di apertura e di chiusura che verranno determinati dal Sindaco, eventualmente sentite le proposte degli operatori.

2. Su richiesta degli operatori potranno essere determinate, con apposita ordinanza sindacale, delle aperture straordinarie festive facoltative.

Art. 25 – Attività di tatuaggio e piercing

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di tatuaggio e/o piercing deve essere provvisto di apposita autorizzazione comunale o in alternativa deve presentare la D.I.A.P. allo Sportello Unico Attività Produttive, e la pratica deve essere notificata, ai sensi della L.R. N.8/2007, al competente Servizio dell'A.S.L. per il seguito di competenza.

2. L'attività di tatuaggio e piercing deve essere esercitata in base a quanto prescritto dalla D.G.R. 27 Aprile 2004 n.6932.

Art. 26 – Vigilanza - Obblighi nell'esercizio dell'attività

1. La vigilanza sullo svolgimento dell'attività di estetista e mestieri affini e l'osservanza del presente Regolamento è affidata allo Sportello Unico Attività Produttive di concerto con la Polizia Locale.

2. Gli orari di esercizio prescelti dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante esposizione di appositi cartelli apposti in modo ben visibile sugli ingressi ed all'interno dei locali.

3. All'interno dei locali stessi dovranno inoltre essere esposta l'autorizzazione comunale o la D.I.A.P. e la tabella dei prezzi praticati per le singole prestazioni e servizi.

4. In caso di esposizione di prodotti per la vendita vi è l'obbligo di apporre sui singoli prodotti i rispettivi cartellini indicanti i prezzi degli stessi.

5. In caso di cessazione dell'attività dovrà essere presentata apposita comunicazione, in carta libera, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto fatto.

Art. 27 – Sanzioni

1. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 .

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel Coordinatore del Settore Sviluppo del Territorio e Qualità dell'Abitare, o suo delegato, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/81 entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della L. N.689/81, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla stessa autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione, deve essere disposta la restituzione, previo il pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento è effettuato all'ufficio indicato nell'ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14 della L. N.689/81; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20.11.1982 n. 890. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passato in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso avverso la stessa.

2. L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto a norma dell'art. 17 della L. N.689/81.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

3. Sanzioni:

- violazione all'art 2 sanzione ammin. pecun. da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. € 1.000)
- violazione agli artt. 3/4: sanzione ammin. pecun. da € 750 ad € 4.500 (p.m.r. € 1.500) ed ordinanza cessazione attività
- violazione all'art. 7: sanzione ammin. pecun. da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. € 1.000)
- violazione all'art. 10: sanzione ammin. pecun. da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. € 1.000) ed

ordinanza cessazione attività

- violazione all'art.12: sanzione ammin. pecun. da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. € 1.000) ed ordinanza cessazione attività

- violazione all'art.16: sanzione ammin. pecun. da € 750 ad € 4.500 (p.m.r. € 1.500) ed ordinanza cessazione attività

- violazione all'art.18: sanzione ammin. pecun. da € 750 ad € 4.500 (p.m.r. € 1.500) ed ordinanza cessazione attività

- violazione all'art. 11 PUNTO D: sanzione ammin. pecun. da € 250 ad € 1.500 (p.m.r. € 500); in caso di recidiva sanzione ammin. pecun. da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. € 1.000)

- violazione all'art. 21: sanzione ammin. pecun. da € 50 ad € 300 (p.m.r. € 100).

4 In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di cessazione dell'attività l'autorità comunale competente si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 5.000 (p.m.r. non ammesso) e sequestro delle attrezzature e dei locali ai sensi art. 20 della legge n. 689/81.

La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nei due anni precedenti mediante deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 28 - Recidiva nelle violazioni

1. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 29 - Esposti all' Amministrazione Comunale

1. Tutti gli esposti diretti all' Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzati al Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Qualità dell'Abitare in forma scritta, in duplice copia in carta libera di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all' esponente.

2. Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell' istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.

3. In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale purché sia certa l' identità dell'esponente.

Art. 30 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle vigenti norme statali e regionali in materia.

2. Il presente regolamento, composto da 31 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.

3. E' abrogato il precedente regolamento e ogni altra disposizione comunale in materia.

4. Per adeguamenti normativi e regolamentari sopraggiunti, di natura tecnica, al presente regolamento, si demanda l'approvazione alla Giunta Comunale.

Art. 31 - Pubblicità del Regolamento

1. Ai fini del diritto di accesso, come stabilito dall' articolo 25 legge 241 del 7 agosto 1990 e del relativo "Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi", chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.